



Ispettorato del Lavoro di Viola-S. Margherita 9

N. 18/2015 del Registro
abilitati conduzione impianti termici
Direzione Territoriale del Lavoro

50129 FIRENZE

**PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO
per la conduzione di impianti termici**

Il Capo dell'Ispettorato del Lavoro di FIRENZE

VISTO il risultato favorevole dell'esame sostenuto dal titolare del presente patentino in data 01/07/2015 al termine del Corso di abilitazione gestito da CONSTARIS

VIA ERDOU 24/29 - FIRENZE

ai sensi della Legge 13 luglio 1965, n. 615, e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, modificato dal D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391;

VISTO il certificato di abilitazione di 2° grado alla conduzione di generatori di vapore, rilasciato al titolare del presente patentino dall'Ispettorato del Lavoro di FIRENZE

in data 01/07/2015 sotto il numero 17-3-1566 non più valido per compimento del 65° anno di età del titolare, ovvero per mancato rinnovo quinquennale, ovvero per mancata sostituzione nei termini previsti dal D.M. 3 settembre 1979; ai sensi del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, così come richiamato nella C.M. n. 7 RL/21523/CC/5/b del 30 maggio 1981 (MLPS - DGRL)

AUTORIZZAZIONE

Il signor PICCHIAVINI Paolo

nato a FIRENZE il 17-3-1966

residente a ROBBIO 9 21/08 - Via Dr. Caprinello 2

a condurre impianti termici di 2ª categoria, per il cui mantenimento in funzione non occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

FIRENZE addì 01/07/2015

Firma del titolare Paolo PicchiaVINI

Il Capo dell'Ispettorato del Lavoro Dr. Roberto Sisti

ESTREMI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL PATENTINO

**CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI
INSTALLATI NELLE ZONE «A» E «B» DEL TERRITORIO NAZIONALE**

Legge 13 luglio 1966, n. 615

Art. 15 - Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile e al fine di evitare i danni e i pericoli alla salute dei cittadini ed ai beni pubblici e privati. Chiunque nella conduzione degli impianti termici dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento e punto con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. Al conduttore di impianti termici, in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.

Art. 18 - Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito dell'apposito patentino è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.

Art. 19 - La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o dagli organi di controllo previsti dalla legge.